

A.R.C.A. CAPITANATA

***REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PATROCINIO E
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI***

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 153 DEL 7 DICEMBRE 2017

SOMMARIO

CAPO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetti	3
Art. 3 - Esclusioni	3
Art. 4 - Definizioni	3
Art. 5 - Condizioni per l'ammissione	3
Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi	4
Art. 7 - Istanza per l'ammissione	4
Art. 8 - Procedimento	5
Art. 9 - Obbligatorietà	5
CAPO II	5
PATROCINIO LEGALE	5
Art. 10 - Condizioni per l'ammissione	5
Art. 11 - Svolgimento del patrocinio legale	6
CAPO III	6
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI	6
Art. 12 - Procedura	6
Art. 13 - Limiti	7
CAPO IV	7
GIUDIZI CONTABILI	7
Art. 14 - Giudizi contabili	7
CAPO V	7
ALTRÉ DISPOSIZIONI	7
Art. 15 - Polizza assicurativa	7

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolo disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'A.R.C.A. Capitanata (d'ora innanzi Arca/Agenzia/Amministrazione) degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale o per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativo-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Soggetti

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Agenzia, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con l'Agenzia.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.
2. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dall'Amministrazione o dall'UPD nei confronti del dipendente.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:
 - a) in materia penale: la fattispecie in cui, in favore del dipendente, intervenga una sentenza che escluda ogni responsabilità a carico;
 - b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
 - c) in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.
2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa fase venga esclusa la responsabilità del dipendente.

Art. 5 - Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Agenzia ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è

legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

3. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio per il dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Agenzia;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo dell'Agenzia.

Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Agenzia ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Agenzia, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Amministrazione e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti, atti compiuti e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dall'Amministrazione stessa o dall'UPD;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

4. La costituzione in giudizio dell'Agenzia quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 7 - Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, deve darne immediata comunicazione scritta riservata al Direttore, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico;
- b) la copia dell'atto giudiziario notificato;
- c) la comunicazione del nominativo del legale prescelto corredata dal preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;
- d) la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;

e) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 8 - Procedimento

1. L'Ufficio preposto, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, procede:
 - a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
 - b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.
2. Il **patrocinio legale** opera allorquando l'Agenzia, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interessi con l'Amministrazione, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.
- 3) Il **rimborso delle spese legali** opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dall'apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

Art. 9 - Obbligatorietà

1. I dipendenti che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

CAPO II

PATROCINIO LEGALE

Art. 10 - Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione e di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di un'attività resa in nome e per conto dell'Agenzia e direttamente connessa all'espletamento di un servizio od all'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.
3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a) esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Agenzia;
 - b) rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento.
 - c) inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini istituzionali.
 - d) carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e ai fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Agenzia e quelli del dipendente, il quale deve

avere agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali; pertanto deve valutarsi la sussistenza di eventuali situazioni di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguitamento degli interessi propri dell'Amministrazione.

4. Il conflitto di interessi deve, comunque, ritenersi sussistente:

- a) quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Arca;
- b) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

Art 11 - Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, il Direttore, sentita l'U.O. contenzioso/Legale:

a) esprime il proprio gradimento nei confronti del legale indicato dal dipendente. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Agenzia;

b) definisce l'impegno di spesa sulla base delle tariffe professionali vigenti nel valore standard e del preventivo di parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura finanziaria comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad es. il ricorso a periti di parte;

c) stabilisce di concordare con il legale indicato dal dipendente i criteri generali delle linee di difesa, con specifico riguardo alla tutela degli interessi e dell'immagine dell'Amministrazione in quanto tale.

2. Il patrocinio è limitato ad un solo difensore.

3. L'Amministrazione liquida le parcellle relative all'attività professionale effettivamente svolta, in ogni fase e stato del procedimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Arca ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.

4. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte.

5. Qualora vi sia sentenza penale di condanna, l'Arca ripeterà dal dipendente quanto erogato a titolo di patrocinio legale.

CAPO III

RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 12 - Procedura

1. L'istanza del dipendente viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora si ravvisi, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 10, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Agenzia e quelli del dipendente.

2. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Direttore, sentita l'U.O. Contenzioso/Legale, definisce l'impegno di spesa sulla base delle tariffe professionali vigenti nel valore standard e del preventivo di parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda.

3. Il rimborso avviene su richiesta del dipendente e a condizione che questi abbia comunicato all'Agenzia l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti dal presente regolamento.

4. A tal fine il dipendente trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la propria responsabilità per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;

- b) fattura analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
- c) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o altri soggetti.

- 5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
 - a) che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
 - b) che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al Direttore, che avrà cura di inoltrare gli atti all'UPD, se competente secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con un'archiviazione, ovvero con una sanzione corrispondente alla minima entità prevista dal CCNL, si dà luogo al rimborso delle spese legali.
 - c) che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Agenzia. Qualora sia, invece, previsto, trasmette la documentazione all'Ufficio competente.
 - d) che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi tra Amministrazione e dipendente.
- 6. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte.

Art. 13 – Limiti

- 1. Il rimborso è limitato, comunque, ad un solo difensore.

CAPO IV

GIUDIZI CONTABILI

Art. 14 - Giudizi contabili

- 1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, l'Amministrazione non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di effettivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 543/1996, convertito dalla Legge n. 639/1996. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, del D.L. n. 203/2005, convertito con modifiche nella Legge n. 248/2005, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquidi l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 15 - Polizza assicurativa

- 1. L'Agenzia può tutelare i propri dipendenti stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Agenzia per la difesa del dipendente nel processo civile e/o penale.
- 2. Il responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione a corredo, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, con importo massimo fissato nella polizza stessa.
4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico dell'Arca.